



## CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

### VERBALE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Seduta del 7 maggio 2012 ore 10

Sono presenti i signori:

- Dott. Vincenzo DE ROBERTIS                      Presidente della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello in sostituzione del Presidente della Corte d'Appello
- Dott. Marcello BRANCA                              Avvocato Generale in sostituzione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
- Dott. Carlo COCO                                      Giudice del Tribunale di Bologna
- Dott. Domenico PANZA                              Giudice del Tribunale di Bologna
- Dott. Andrea SCARPA                                Giudice del Tribunale di Bologna
- Dott. Alessandro FAROLFI                         Giudice del Tribunale di Ravenna
- Dott. Gianluigi MORLINI                         Giudice del Tribunale di Reggio Emilia
- Dott.ssa Sonia PORRECA                         Giudice del Tribunale di Ferrara
- Dott.ssa Silvia CORINALDESI
- Dott. Marco FORTE                                 Sostituto Procuratore della Repubblica a Forlì
- Dott.ssa Patrizia CASTALDINI                    Sostituto Procuratore della Repubblica a Ferrara
- Dott. Roberto CERONI                              Sostituto Procuratore della Repubblica a Ravenna
- Avv. Lucio STRAZZIARI                            Foro di Bologna
- Avv. Roberto RICCI                                 Foro di Ravenna
- Avv. Sisto SALOTTI                                 Foro di Piacenza
- Prof. Andrea MORRONE                         Università di Bologna

Svolge le funzione di Segretario il dott. Roberto Ceroni.

Su disposizione del Presidente viene aggiunto all'O.d.g. il seguente punto:

**1 bis.** Predisposizione di gruppi di componenti (formati da membri togati e laici) cui assegnare congiuntamente la relazione sulle proposte tabellari degli uffici giudicanti e dei corrispondenti uffici requirenti.

...

Si procede alla trattazione degli affari di competenza del Consiglio in composizione plenaria.

**1.** Predisposizione del regolamento.

*I componenti della Commissione istituita per la valutazione del regolamento rappresentano le proposte sino a questo momento avanzate e l'attuale stato dei lavori. Attesa la necessità di nuovi incontri tra i componenti della Commissione per valutare e definire le eventuali integrazioni o modifiche del regolamento, la pratica viene aggiornata alla prossima seduta.*

**1 bis.** Predisposizione di gruppi di componenti (formati da membri togati e laici) cui assegnare congiuntamente la relazione sulle proposte tabellari degli uffici giudicanti e dei corrispondenti uffici requirenti.

*Viene esaminata dal Consiglio l'organizzazione della previgente consiliatura e si discute in ordine alla rinnovabilità della stessa ed alla individuazione dei singoli componenti. La pratica viene aggiornata alla prossima seduta assegnando all'Ufficio di Segreteria il compito di avanzare proposte organizzative dei gruppi in questione.*

## VARIE

### TRIBUNALE DI BOLOGNA

**2.** Convenzione scuola di specializzazione per le Professioni Legali Enrico Redenti – Università di Bologna e il Tribunale di Bologna. Assegnato al dott. Roberto Ceroni.

*Viene trattato congiuntamente al punto 3, attesa la sostanziale identità di contenuti della Convenzione in esame con quella oggetto del punto che segue.*

### TRIBUNALE DI FORLÌ

**3.** Convenzione tra l'Alma Mater Studiorum – Scuola di Specializzazione per le professioni Legali "Enrico Redenti" – Università di Bologna e il Tribunale di Forlì. Assegnato al dott. Roberto Ceroni.

*Il Consiglio,*

- *esamine le Convenzioni tra l'Alma Mater Studiorum – Scuola di Specializzazione per le professioni Legali "Enrico Redenti" – Università di Bologna e i Tribunali di Bologna e di Forlì;*
- *visto l'art. 37, comma 4 e 5, l. 111/11;*
- *preso atto della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura P.4052 del 23 febbraio 2012 (circolare deputata a delineare i criteri per l'applicazione della neo introdotta disciplina normativa);*
- *rilevata la sussistenza delle criticità di seguito indicate rispetto a quanto statuito, oltre che nel dettato normativo, anche e soprattutto in tale ultima delibera (successiva alla materiale predisposizione delle Convenzioni in esame e, conseguentemente, non potuta esaminare e valutare in termini dalle parti):*
  1. *l'art. 1 delle predette convenzioni, nel descrivere le modalità di selezione degli specializzandi da ammettere al periodo formativo presso i Tribunali si limita a riportare che gli stessi saranno individuati dal Direttore della Scuola tra i "più meritevoli", senza precisare (graduatoria del concorso di accesso alla Scuola a parte) gli elementi sui quali possa fondarsi detta valutazione di meritevolezza. Sul punto la circolare suddetta precisa: "Al fine di evitar difficoltà interpretative e concreti rischi di ingiustificate oscillazioni applicative, appare opportuno che le convenzioni prevedano, come già indicato nelle delibere del 19 luglio 2007 e del 23 gennaio 2008, una chiara specificazione degli elementi sui quali possa fondarsi la valutazione di meritevolezza. In tal senso appare opportuno in via proritaria far riferimento non solo alla votazione di laurea, ma anche al piano di studi universitari ed alla propensione eventualmente già manifestata alla ricerca giuridica";*
  2. *non risulta espressamente previsto nelle Convenzioni che le attività formative non possono concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto ovvero riservati in forza di norme processuali. Sul punto applicabile resta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 luglio 2007 (richiamata espressamente dalla delibera del 23 febbraio 2012) secondo cui "la normativa vigente prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano nell'udienza di*

*discussione della causa civile (con riguardo alle udienze civili camerale, di trattazione ed istruttorie e alle decisioni assunte in camera di consiglio: v. artt. 128 e 276 c.p.c. e 84 disp.att. c.p.c.) e nelle udienze dibattimentali penali (con riguardo agli atti di indagine, alle udienze camerale e alle decisioni assunte in camera di consiglio penali: v. artt. 329, 127, 125 c.p.p.; con riguardo agli obblighi di segretezza e ai divieti di pubblicazione: v. artt. 326 e 114 c.p.p.) salvo, anche in questi casi, che ricorrano le speciali ragioni indicate dagli artt. 128 c.p.c. e 472 e 473 c.p.p.. In via di contemperamento delle diverse serie normative sopra richiamate, peraltro, può ritenersi consentita ai tirocinanti, in ambito civile e con il consenso delle parti processuali, la frequenza di tutte le udienze, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. Agli specializzandi è, altresì, consentito l'accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consigliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A..”;*

3. *in entrambe le convenzioni non risulta presente il necessario specifico richiamo (la delibera del 23 febbraio 2012 richiederebbe un apposito capitolo) all'impegno al rispetto degli obblighi di segretezza e di riserbo ed alle cautele a tal fine adottate in ossequio al disposto dell'art. 15, l. 675 del 1996;*

4. *nel quadro tracciato dagli artt. 3 e 5 delle Convenzioni, attinenti alle valutazioni degli specializzandi, è dato constatare – diversamente da quanto previsto alla lettera c) della già menzionata delibera del C.S.M. – come le stesse non abbiano prescritto la necessità di individuare per ciascun tirocinante un “magistrato designato dal Capo dell'Ufficio” (quale riferimento didattico ed organizzativo del tirocinio), non abbiano conseguentemente disciplinato le modalità di scelta di quest'ultimo e non abbiano previsto la necessità di trasmettere la relazione finale sul periodo di tirocinio da parte del Capo dell'Ufficio al Consiglio Giudiziario;*

- *considerata quindi la necessità di sottoporre le stesse all'attenzione dei Dirigenti dei rispettivi Uffici affinché valutino la possibilità di procedere ad un'integrazione e/o correzione delle Convenzioni in esame ovvero di indicare le modalità ulteriori con le quali potrebbero intendere superarle o comunque di attenuarne la portata (ad esempio con provvedimenti o impegni formali assunti in relazione ai singoli periodi di tirocinio);*

*per questi motivi*

*invita il Presidente del Tribunale di Bologna ed il Presidente del Tribunale di Forlì a provvedere nei termini sopra esposti entro il termine del 8 giugno 2012.*

## **PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FORLÌ**

4. *Convenzione tra l'Alma Mater Studiorum – Scuola di Specializzazione per le professioni Legali “Enrico Redenti” – Università di Bologna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. Assegnato al dott. Roberto Ceroni.*

*Il Consiglio,*

- *esaminata la Convenzione tra l'Alma Mater Studiorum – Scuola di Specializzazione per le professioni Legali “Enrico Redenti” – Università di Bologna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;*
- *visto l'art. 37, comma 4 e 5, l. 111/11;*
- *preso atto della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura P.4052 del 23 febbraio 2012 (circolare deputata a delineare i criteri per l'applicazione della neo introdotta disciplina normativa);*
- *rilevata la sussistenza delle criticità di seguito indicate rispetto a quanto statuito, oltre che nel dettato normativo, anche e soprattutto in tale ultima delibera:*
  1. *non risultano disciplinate le modalità o comunque i criteri di selezione degli specializzandi da ammettere al periodo formativo presso la Procura della Repubblica. In proposito, l'art.*

37 cit., si limita a richiamare, quanto ai criteri di selezione dei tirocinanti, un solo generico parametro utilizzando la locuzione “più meritevoli”. Proprio in ragione della genericità di tale requisito normativo, la circolare suddetta sul punto ha espressamente statuito: “Al fine di evitar difficoltà interpretative e concreti rischi di ingiustificate oscillazioni applicative, appare opportuno che le convenzioni prevedano, come già indicato nelle delibere del 19 luglio 2007 e del 23 gennaio 2008, una chiara specificazione degli elementi sui quali possa fondarsi la valutazione di meritevolezza. In tal senso appare opportuno in via proritaria far riferimento non solo alla votazione di laurea, ma anche al piano di studi universitari ed alla propensione eventualmente già manifestata alla ricerca giuridica”;

2. la durata del periodo di tirocinio risulta estremamente ridotta rispetto a quello “annuale” prevista dall’art. 37, comma 4, l. 111/11 e, oltretutto, difficilmente compatibile con gli scopi formativi che si prefigge l’istituto in esame;
  3. il numero degli specializzandi ammissibili non appare compatibile con caratteristiche e disponibilità logistiche ed organizzative dell’ufficio giudiziario di riferimento. Sul punto la circolare del 19 luglio 2007 – applicabile in forza di quanto espressamente sancito dalla delibera del 23 febbraio 2012 – prevede che “per garantire le aspirazioni di approfondimento teorico di problematiche di specifico interesse giudiziale dovrà essere prevista l’individuazione, con provvedimento motivato, di un numero massimo di tirocinanti, compatibile con la funzionalità dell’ufficio, da poter affidare a ciascun magistrato” (“a tale scopo – statuisce, questa volta, la delibera del 23 febbraio 2012 – è opportuno che sia preliminarmente svolta in ciascun ufficio una indagine sulla esistenza di adeguate risorse logistiche – uffici, computers, ecc. – e sulla disponibilità dei magistrati ad assumere il ruolo di magistrato designato”);
  4. non risulta previsto che le attività formative non possono concernere l’esame di atti giudiziari o l’assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto ovvero riservati in forza di norme processuali. Sul punto applicabile resta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 luglio 2007 – richiamata sul punto proprio dalla delibera più volte citata – secondo cui “la normativa vigente prevede la non pubblicità di tutte le attività processuali che non si svolgano (...) nelle udienze dibattimentali penali (con riguardo agli atti di indagine, alle udienze camerali e alle decisioni assunte in camera di consiglio penali: v. artt. 329, 127, 125 c.p.p.; con riguardo agli obblighi di segretezza e ai divieti di pubblicazione: v. artt. 326 e 114 c.p.p.) salvo, anche in questi casi, che ricorrano le speciali ragioni indicate dagli artt. 128 c.p.c. e 472 e 473 c.p.p.. (...) Agli specializzandi è, altresì, consentito l’accesso al settore penale, limitato però alla fase dibattimentale, fatta salva la previsione di cui alla delibera consigliare del 20 febbraio 2003 in tema di stages alla D.N.A.”;
  5. non risulta prevista l’esclusività dell’attività di tirocinio così come statuito dall’art. 37, comma 5, l. 111/11 (“lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato”);
  6. non risulta infine prevista la necessità di individuare per ciascun tirocinante un “magistrato designato dal Capo dell’Ufficio” (quale riferimento didattico ed organizzativo del tirocinio), né, conseguentemente, disciplinate le modalità di scelta di quest’ultimo e, soprattutto, la necessità di redigere una relazione finale sul periodo di tirocinio da parte del Magistrato dell’Ufficio (relazione finale che dovrebbe poi essere trasmessa dal Capo dell’Ufficio al Consiglio Giudiziario);
- considerata quindi la necessità di sottoporre le stesse all’attenzione del Dirigente dell’Ufficio affinché valuti la possibilità di procedere ad un’integrazione e/o correzione della Convenzione in esame ovvero di indicare le modalità ulteriori con le quali potrebbe intendere di superarle o comunque di attenuarne la portata (ad esempio con provvedimenti o impegni formali assunti in relazione ai singoli periodi di tirocinio);

*per questi motivi*

*invita il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì a provvedere nei termini sopra esposti entro il termine del 8 giugno 2012.*

## **TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**5.** Convenzione tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena e il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia. Assegnato al dott. Roberto Ceroni.

*Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole.*

## **VARIAZIONI TABELLARI**

### **CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**6.** Decr. n. 98 in data 17/04/2012, del Presidente della Corte: revoca del decr. n.79 in data 16/03/2012 di applicazione del Francesco Morcavallo, Giudice del Tribunale di Modena, al Tribunale per i minorenni di Bologna per il giorno 04/04/2012.

*Il Consiglio prende atto.*

**7.** Decr. n.105 in data 23/04/2012 del Presidente della Corte: applicazione del dr. Francesco Morcavallo, Giudice del Tribunale di Modena, al Tribunale per i minorenni di Bologna per il giorno 09/05/2012.

*Il Consiglio esprime parere favorevole all'unanimità.*

**8.** Decr. n. 106 in data 23/04/2012 del Presidente della Corte: applicazione del Dr. maurizio Millo, Presidente della Sezione G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, al Tribunale per i Minorenni di Bologna per i giorni: 02-09-16 e 23 maggio 2012.

*Il Consiglio esprime parere favorevole all'unanimità.*

**9.** Decr. n. 107 in data 24/04/2012 del Presidente della Corte: nuova composizione dei collegi competenti per le ricusazioni.

*Il Consiglio esprime parere favorevole all'unanimità.*

### **PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

**10.** Decr. n. 39 in data 26/04/2012, del Procuratore Generale: designazione della dr.ssa Katia Marino, Sostituto Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, in sostituzione del dr. Luca Guerzoni, per la trattazione in dibattimento di procedimento penale.

*Il Consiglio prende atto.*

### **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

**11.** Prot. n. 491 in data 26/04/2012 del Procuratore della Repubblica: modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica di Ravenna, entrati in vigore il 30/04/2012.

*Il dott. Roberto Ceroni si astiene. Il Consiglio prende atto.*

## **INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI**

**12.** Dr. Paolo Giovagnoli, Procuratore della Repubblica di Rimini: richiesta di autorizzazione ad incarico extragiudiziario n. 5747.

*Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole.*

### **INCOMPATIBILITA'**

**13.** Dichiarazione positiva di incompatibilità *ex art. 18 Ord. Giud. resa dal dott. Massimiliano Serpi – procuratore aggiunto di Bologna. Assegnato al dott. Carlo Coco.*

*Il Consiglio, considerato che il figlio del magistrato per cui è comunicazione, Dott. Filippo SERPI, è iscritto all'Albo dei praticanti avvocati da meno di un anno e quindi senza patrocinio (in osservanza della normativa sul tirocinio forense vigente), ritenuto che non ricorrono ulteriori profili di rilevanza secondo le prescrizioni riguardanti la specifica fattispecie di cui al punto 24 della circolare consiliare in materia n. 12940 del 25 maggio 2007, per questi motivi, rileva, allo stato, l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.*

...

A questo punto si procede all'esame degli affari di competenza dei soli componenti togati.

### **PARERI ASSEGNATI**

**14.** Dr.ssa Fiammetta Squarzony, Giudice del Tribunale di Bologna: parere per la VI<sup>a</sup> valutazione di professionalità. Assegnato alla dott.ssa Silvia Corinaldesi.

*...omissis...*

### **PARERI DA ASSEGNARE**

**15.** Dr. Alessandro Gnani, magistrato distrettuale presso la Corte d'Appello Bologna: parere per la III<sup>a</sup> valutazione di professionalità.

*Assegnato alla dott. Patrizia Castaldini.*

**16.** Dr. Luigi Martello, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Bologna: parere per il conferimento dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna.

*Assegnato alla dott.ssa Patrizia Castaldini.*

La seduta è chiusa alle ore 12 e rinviata al giorno 21 maggio 2012, alle ore 10.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO